

ARTICOLO DI PUNTOSICURO

Anno 12 - numero 2429 di mercoledì 30 giugno 2010

Antincendio: la mancanza di controlli sull'efficienza degli estintori

Siete sicuri che il vostro estintore funzionerà in caso di incendio? Un'indagine mette a nudo un problema: la carenza di controlli per verificare che i produttori di estintori rispettino quanto indicato in sede di omologazione. Il video di denuncia.

google_ad_client

Si sa che gli **estintori** costituiscono il primo mezzo antincendio concepito per l'estinzione del principio d'incendio, un mezzo diffuso nei luoghi di lavoro e nelle aziende soggetti ai controlli e alle verifiche di prevenzione incendi. Perché tuttavia l'estintore fornisca buone prestazioni in termini di spegnimento è necessario che sia in buone condizioni.

Ricordiamo che nel grave incendio della ThyssenKrupp - secondo quanto affermato da uno dei sopravvissuti - gli estintori non avrebbero funzionato a dovere. Non sappiamo quale sarebbe stata la sorte dei lavoratori con estintori efficienti, tuttavia una cosa è certa: **non può succedere che un estintore, che dovrebbe essere per legge omologato e mantenuto in efficienza, non funzioni o non funzioni adeguatamente nel momento di necessità.**

.

Sul tema dell'**efficienza degli estintori** interviene un consulente tecnico della sicurezza, Marcello Bevignani (RSPP in due aziende nel settore antincendio).

Con il nome "MisterSicurezza", presenta sul suo blog personale e attraverso una coraggiosa trasmissione su Radiostudio54, tenuta con Guido Gheri, alcune audio e video inchieste che entrano in argomento contattando enti di controllo e produttori di estintori.

Quanto emerge da queste inchieste pare sconcertante.

Il primo problema è relativo alle **omologazioni**.

Nel contributo audio che vi invitiamo ad ascoltare (in formato mp3) ci si pone infatti il problema delle omologazioni degli estintori.

Bevignani contatta un funzionario della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica dei Vigili del Fuoco dove rilasciano le omologazioni, "l'unica e vera competente autorità del Ministero degli Interni che può realmente controllare i produttori di estintori al fine di verificare che i prodotti rispettino la produzione dopo l'omologazione". Nel rispetto del Decreto Ministeriale del 7/1/2005 "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio".

Il funzionario risponde che, pur essendo preposti per i controlli, questi controlli non sarebbero mai partiti, anche se dal 2005 sono state svolte circa seicento omologazioni.

Il motivo? Secondo il funzionario, la mancanza di circolari applicative. Mancanza che impedirebbe ai controllori di svolgere il loro lavoro.

Ricordiamo che il DM del 7 gennaio 2005 aggiorna le disposizioni tecniche e disciplina le procedure per la classificazione e l'omologazione degli estintori portatili di incendio ai fini della prevenzione incendi. In particolare il decreto prevede che la valutazione delle caratteristiche e delle prestazioni, nonché la classificazione degli estintori portatili di incendio, si effettui "secondo quanto specificato nella norma UNI EN3/7:2004, o da altra norma tecnica a questa equivalente adottata da un ente di normazione nazionale di un Paese dell'Unione europea ovvero contraente l'accordo SEE".

Riprendiamo a titolo informativo (se ne accenna anche nel servizio) alcuni significativi articoli del decreto:

Art. 6 - Procedura per il rilascio del documento di omologazione

1. Il documento di omologazione del prototipo e' rilasciato secondo la seguente procedura: a) il produttore inoltra al Ministero dell'interno apposita domanda corredata dal certificato di prova rilasciato dal laboratorio; b) il Ministero dell'interno, valutata la documentazione e la certificazione presentata, provvederà, entro centoventi giorni dalla data di ricevimento dell'istanza, a rilasciare all'interessato l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, motivando l'eventuale diniego.
2. Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per dieci anni, in numero di tre a cura del produttore e in numero di tre a cura del laboratorio, per i controlli di cui al successivo art.9 del presente decreto.
3. Il Ministero dell'interno rende noto, annualmente, attraverso apposita circolare da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, l'elenco aggiornato degli estintori portatili d'incendio omologati ai sensi del presente decreto.

Art. 9 - Controlli e vigilanza

1. Il Ministero dell'interno effettua controlli e verifiche con metodi a campione, sugli estintori portatili d'incendio omologati.
2. Gli accertamenti di cui al comma precedente possono essere effettuati presso il magazzino del produttore, i depositi sussidiari del produttore, i grossisti, gli importatori e i commercianti.
3. Con l'ottenimento dell'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio, l'intestatario dell'omologazione si impegna a consentire l'accesso ai locali di deposito, a fornire tutte le informazioni necessarie alla verifica della conformità dei prodotti stessi ed a consentire il prelievo di quanto necessario alle operazioni di controllo anche nell'ambito di quanto previsto dalle disposizioni concernenti la sicurezza generale dei prodotti.
4. Con decreto del Ministero dell'interno relativo ai controlli sui prodotti antincendio omologati sono stabiliti i criteri e le modalità per i servizi di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sono determinati gli importi dei corrispettivi dovuti dai produttori ai sensi della legge 26 luglio 1965, n. 966 e della legge 10 agosto 2000, n. 246.

I due **video servizi**, sempre dello stesso autore, partono poi dalla semplice domanda: dopo che un produttore ha fatto omologare degli estintori saranno mantenute le **caratteristiche tecniche e chimico-fisiche** richieste per l'omologazione?

Per rispondere - come potrete vedere - vengono analizzati tre estintori a polvere da una laboratorio certificato dal Ministero dell'Interno. Con il risultato che c'è sempre una discrepanza, in un caso particolarmente rilevante, tra quanto dichiarato dal produttore e quanto riscontrato.

E i controlli indicati anche dalla legge (articolo 9)? Non avvengono quasi mai! E se avvengono, mostra il servizio, sono relativi a riscontri dopo incidenti avvenuti.

Il **secondo servizio** mostra come spesso i prezzi degli estintori siano troppo bassi, rispetto a quanto dovrebbe essere, per non ipotizzare in molti casi l'uso di sostanze e materiali riciclati.

La **prevenzione incendi** rischi di rimanere un concetto vuoto se i primi dispositivi per lo spegnimento, gli estintori, non sono efficienti.

Sono necessari controlli severi di routine e i controllori devono essere messi in grado di svolgerli. Parole scontate, ma quanti problemi relativi alla sicurezza sarebbero risolti o migliorati se i **controlli** in Italia fossero più efficienti e capillari?

[Marcello Bevignani, audio servizio.](#)

[Marcello Bevignani, video servizio 1.](#)

[Marcello Bevignani, video servizio 2.](#)

Ricordiamo, per correttezza, che i controlli a posteriori non dipendono, come erroneamente indicato da un intervistato nel servizio, dall'Ispepl.

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](#).

www.puntosicuro.it